

Carrara, 2 dicembre 2013
DL/

Spett. Ditta/Società/Egr. Sig.

- 1 -

APPARECCHIATURE SOGGETTE A CANONE RAI

Ad alcune imprese è pervenuto dalla RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA l' invito a versare un canone di abbonamento annuale, invero assai modesto ⁽¹⁾, per gli apparecchi eventualmente esistenti in azienda che siano *“atti o adattabili”* a ricevere le trasmissioni radio-televisive. Sembra al riguardo basilare, per sapere se una apparecchiatura è soggetta a canone, la comunicazione prot. 12991 del 22 febbraio 2012, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico fornì all' Agenzia delle Entrate gli opportuni *“Chiarimenti applicazione RDL n. 246/1938”* (comunicazione allegata).

La materia non è ovviamente nostra. Ma – rilevando che la predetta Comunicazione non richiama norme di modifica ed aggiornamento - colpisce che tutta la disciplina specifica poggia ancora su un *regio* decreto del 1938, un decreto che ha saputo dettare ben 75 anni fa norme e principi ancor oggi validi nonostante la rivoluzione tecnologica intervenuta nel frattempo. Un vero miracolo, se si pensa a quanto durano normalmente le norme fiscali.

Ebbene, la stessa Comunicazione indica espressamente che non sono né atti né adattabili alla ricezione (e quindi non pagano canone), i PC senza sintonizzatore TV, i monitor per computer, le casse acustiche e – per nostra fortuna – i videocitofoni.

E' prudente comunque che controlliate le Vostre dotazioni aziendali e in caso di incertezza Vi informiate presso qualche operatore tecnico.

- 2 -

VERIFICHE FISCALI SU CONTI EXTRA AZIENDALI

Una srl nostra cliente è attualmente sottoposta ad una verifica fiscale, i cui risultati sono per ora verbalizzati: *“senza rilevare elementi di criticità”*. I Verificatori tuttavia hanno aperto una indagine anche nei confronti del socio di maggioranza, acquisendo gli estratti di un suo c/c bancario privato e chiedendogli di dimostrare che ogni singola operazione di quel conto non ha attinenza con la Società. Ciò che non si potrà *dimostrare* (“dimostrare” è questione assai ardua quando il verificatore è sospettoso, vincolato da norme che abbracciano tutto, tenuto a portare risultati per

¹ C' è da naturalmente da temere che in seguito, ottenute le iscrizioni a basso prezzo, i canoni possano lievitare e risulti al contempo complicato uscire dal circuito della tassazione.

poter confermare che c'è un energico contrasto all' evasione, ecc.) sarà tassato in capo alla Società.

La stessa indagine sui conti bancari è stata inoltre aperta nei confronti di un altro soggetto, straniero, privato, non socio e non amministratore della Società verificata, il cui torto è però di aver tempo addietro ottenuto – essendo amico del predetto socio di maggioranza - di domiciliare la sua corrispondenza bancaria presso la medesima impresa.

Se tutto questo sia – nello specifico caso – legale e giusto, lo si vedrà poi. Ma le norme di legge effettivamente ci sono. E bisogna quindi raccomandare che ogni socio di società, ogni coniuge o figlio maggiorenne di una partita iva, ogni partecipante ad un' impresa familiare, ogni persona che con un' impresa (*rectius*: con il titolare o un suo socio) intrattiene un qualche rapporto personale (la domiciliazione della corrispondenza, il deposito di cose, il cambio di un assegno, ecc.) riveda tutta la sua posizione bancaria perché sia pure in teoria (ma anche il caso segnalato era teorico) potrebbe sempre essere coinvolto in qualche ispezione e causare danno all' amico.

Se poi la persona ha essa stessa una partita iva, il problema potrebbe diventare ancora più complesso e pernicioso. Perfino drammatico, se vi sono in ballo numeri d' un certo rilievo.

Sarà inoltre bene che ciascuno tenga comunque traccia di ogni operazione eseguita nei propri conti correnti personali, conservi la relativa documentazione bancaria (per non dover poi fare ricerche lunghe e costose), annoti diligentemente sulle matrici i beneficiari degli assegni e la causale, annoti in appositi schemi la destinazione dei fondi prelevati in contanti e dei relativi giustificativi, avendo poi cura di escludere movimenti *possibilmente* “sospetti”: il prestito ad un parente con partita iva o socio di società/cooperative/associazioni, l' anticipazione ancorché occasionale di spese, la beneficenza senza formali ricevute, il regalo natalizio importante per coniuge e/o nipotini, l' aiuto economico ai genitori anziani o ai figli sposati (specie se titolari di partita iva o soci come sopra), il versamento in banca di risparmi accumulati in casa, ecc.

E' corretto aggiungere che tutti i documenti di entrata e di spesa vanno poi conservati per i tempi stabiliti dalla disciplina fiscale: quattro anni (salvo proroghe legali come accadde per qualche condono o – limitatamente a determinate zone, per le calamità naturali), o il doppio se vi è una denuncia di reato) (2).

Può darsi che tutto questo “tracciamento” (quasi una *contabilità del privato* non prevista dalla legge) sia necessario, inevitabile, utile. Bisognerebbe però valutare anche quanto ciò può costare al Paese in termini di energie. E quante imposte vengono fatte pagare perché l' interessato (che non ha obblighi di legge) non ricorda o non trova i documenti. E quanto tutto questo sia di stimolo al “*darsi da fare*” di cui c' è assoluto bisogno se davvero si vuole la tanto auspicata crescita.

* * * *

Rimaniamo come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e nell'occasione inviamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIRC/SORAI+CCPERS/POR

² Sul come si determina questo “doppio” sia la dottrina che la giurisprudenza forniscono risultati contrastanti. Dipende quindi dal Giudice che si trova.